



Atti del Comune

Prot. N.:

Milano, 04 novembre 2008

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

RIELEVATO

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"¹, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
- che in città appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;
- che questa situazione all'interno dei gruppi, frequentemente, degrada in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;

CONSIDERATO

- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;
- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed

¹ Legge 125/01



Atti del Comune

intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

RITENUTO QUINDI

- indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 2 lett. b) ed e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici;
- la deliberazione di G.C del 04/11/2008, n. 2672 esecutiva ai sensi di legge;

ORDINA

1. è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorché: a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

Sono esclusi dal divieto:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, dehors etc.), con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nell'immediate vicinanze del locale;
- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis) della L. 248/2006;



Atti del Comune

AVVERTE CHE

- fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di € 500,00 e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di G.C n. 2672 del 04/11/2008.

E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 legge 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Milano, la presente ordinanza sia pubblicata per giorni dieci all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sia immediatamente eseguita;
- che la presente Ordinanza deve intendersi integrativa e prevalente rispetto a quelle precedenti emesse in tema di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

IL SINDACO
Letizia Moratti

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.